

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE MISURE ECCEZIONALI DI
SOSTEGNO DEL MERCATO NEI SETTORI DELLE UOVA E DELLE CARNI DI POLLAME - Reg (UE)
2019/1323

Sommario

1.PREMESSA	2
2. FONTI NORMATIVE	2
3. SOGGETTI COINVOLTI	3
4. SOGGETTI BENEFICIARI	3
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO	3
6. ANTIMAFIA	6
7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI	6
8. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.....	8
9. CONTROLLI IN LOCO	8
10. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE	9
11. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI	9
12.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE	9
13. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE	10
14.CRONOPROGRAMMA.....	10

1. PREMESSA

Con il regolamento (UE) n. 2019/1323, la Commissione europea ha adottato una misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano, al fine di compensare le perdite di reddito subite dagli operatori del mercato delle uova e dei pollami. Perdite dovute all'introduzione di restrizioni sanitarie, secondo la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, necessarie per debellare l'influenza aviaria.

Con il DM n. 383 del 15 gennaio 2019 sono state disposte le modalità di attuazione del regolamento sopra citato.

L'importo totale dell'aiuto, cofinanziato al 50% tra UE ed Italia, ammonta a 32.147.498 € ed è suddiviso per interventi, relative categorie merceologiche e quote massimali di finanziamento.

Gli importi unitari per categoria merceologica sono definiti dal sopraccitato regolamento. Si evidenzia che nella versione in lingua italiana è presente un errore di traduzione. Infatti, all'articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) viene erroneamente indicato un importo di 3,06 euro alla settimana per cappone di dimensione fuori standard, mentre nella versione inglese viene correttamente indicato un importo di 3,06 euro per cappone di dimensioni fuori standard.

In ogni caso, come specificato con nota n. 1793 del 22 marzo 2019 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, in caso di divergenze tra i testi nelle varie lingue fa fede la versione del Regolamento in lingua inglese.

2. FONTI NORMATIVE

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione del 02 agosto 2019 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
- Decreto Ministeriale n.383 del 15 gennaio 2020 recante modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 1323/2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.
- Circolare AGEA Area coordinamento prot. 7537 del 30 gennaio 2020

3. SOGGETTI COINVOLTI

La gestione della domanda di aiuto per danni da influenza aviaria prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- l'Organismo Pagatore Regionale Lombardia, di seguito OPR, in qualità di soggetto erogatore dei contributi finanziati dalla U.E. previsti dal Reg. (UE) 2019/1323;
- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di seguito MIPAAF, in qualità di soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle politiche comunitarie e della programmazione nazionale degli aiuti previsti dal Reg. (UE) 2019/1323;
- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito AGEA, in qualità di organismo di coordinamento nazionale;
- Direzione Generale Agricoltura Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca e la provincia di Sondrio (di seguito OD) per alcune funzioni delegate da OPR

4. SOGGETTI BENEFICIARI

- Imprese produttrici di uova da cova;
- Imprese produttrici di pulcini (incubatoi)
- Imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie pollo, faraona, anatra, gallina ovaiole, pollastra, pulcino, tacchino e uova del genere Gallus.
- Centri imballaggio uova

che hanno sede legale in Lombardia e che hanno unità produttive di allevamento ubicate nel territorio della Regione Lombardia nelle zone interessate dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 confermati nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018** e che alla data di presentazione della domanda abbiano aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Nel caso in cui il danno indiretto si sia verificato tra aziende collegate tra loro da un contratto di soccida, è necessario che l'azienda richiedente l'aiuto allegghi alla domanda la liberatoria emessa dall'altra azienda, dalla quale si evinca che quest'ultima è a conoscenza della richiesta di indennizzo oggetto di domanda. Il danno viene comunque riconosciuto solo a chi lo ha effettivamente subito e che può dimostrarlo con documenti giustificativi probanti.

Si precisa che in caso di rapporto di soccida sia il soccidante che il soccidario possono presentare domanda di aiuto ai sensi del reg. (UE) n. 2019/1323 purché vertano su interventi distinti.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Possono presentare domanda di aiuto tutti i soggetti che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione sanitaria e commerciale, i danni, subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018**, non compensati da aiuti di stato o da assicurazioni, e per i quali non è stato percepito alcun aiuto ai sensi del reg. (UE) n.652/2014.

La domanda di aiuto potrà essere presentata fino alle **ore 23:59 del 16 marzo 2020**.

La domanda d'aiuto deve essere presentata unicamente per via telematica mediante la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale informativo della Regione Lombardia – SISCO :

(<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>), direttamente dal beneficiario o tramite il CAA a cui ha dato mandato per la gestione del suo Fascicolo Aziendale.

Per accedere al sistema è necessaria l'autenticazione tramite la Carta regionale/nazionale dei Servizi (CRS/CNS).

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90 art.9 comma 3 l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Inoltre gli obblighi di comunicazione del responsabile del procedimento saranno successivamente assolti con l'invio ad ogni beneficiario, da parte degli OD, di una comunicazione contenente l'indicazione del dirigente responsabile del procedimento e del funzionario incaricato degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.

Questa comunicazione può coincidere anche con la prima comunicazione utile effettuata dagli OD

Nella domanda presente a sistema sono selezionabili le specie per le quali è richiesto l'aiuto e dovranno essere indicati:

- i periodi di fermo dell'allevamento;
- il numero di uova e/o capi relativi a ciascun intervento richiesto a premio;

Si elenca, di seguito, la documentazione che i richiedenti dovranno accludere al modello di domanda predisposto in SISCO per le misure oggetto di aiuto e nell'arco temporale stabilito dal regolamento di esecuzione UE n. 2019/1323:

Uovo da cova distrutto NC 0407 11 00

- Copia della certificazione emessa dalle imprese di smaltimento
- Copia dei registri di allevamento
- Copia del registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008
- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione uova nel periodo **1° ottobre 2017 - 30 giugno 2018** con indicazione del numero di uova
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione delle uova
- copia dei contratti di accasamento con gli allevamenti all'interno della zona regolamentata

Uovo da cova trasformato in ovo prodotti - codice NC 0407 11 00

- registro dell'incubatoio compilato ai sensi del regolamento (CE) n. 617/2008
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova da cova alle industrie di trasformazione/centro di sgusciatura o di disidratazione

Uovo trasformato in ovo prodotti - codice NC 0407 11 00

- registro dell'allevamento
- documenti fiscali attestanti il trasporto e/o la consegna delle uova alle industrie di trasformazione/ centro di sgusciatura o di disidratazione

Mancato accasamento Tacchina da ingrasso codice NC 0105 99 30 - Tacchino maschio da ingrasso codice NC 0105 99 30 - Faraona da ingrasso codice NC 0105 99 50 – Pollo da carne codice NC 0105 94 00 - Anatra da ingrasso - codice NC 0105 99 10 - Gallina ovaiole allevata in gabbia - codice NC 0105 94 00 - Gallina ovaiole allevata a terra - codice NC 0105 94 00 - Pollastra allevata in gabbia codice NC 0105 94 00 – Pollastra allevata a terra codice NC 0105 94 00

- registro dell'allevamento
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio
- mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello

Prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento per Pollastra standard codice NC 0105 94 00 - Pollo da carne standard codice NC 0105 94 00 - Tacchino NC 0105 99 30 - Tacchino fuori standard - codice NC 0105 99 30

- registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento di allevamento
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio
- mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello

Soppressione di Tacchina - codice NC 0105 12 00 - Tacchino maschio - NC 0105 12 00 - Pollo - codice NC 0105 11 19 - Pollo rurale - codice NC 0105 11 19

- registro dell'allevamento
- certificato sanitario dell'avvenuta distruzione dei capi nel periodo **1° ottobre 2017 - 30 giugno 2018** con indicazione del numero di capi e specie
- documenti fiscali attestanti il trasporto e la distruzione del pollame
- nel caso di pulcini : registro dell'incubatoio compilato ai sensi del reg. (CE) 617/2008

Perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate: Pollo da carne - codice NC 0105 94 00 - Tacchino - NC 0105 99 30

- registro dell'allevamento
- copia della documentazione di movimentazione dei riproduttori e delle uova da cova compilata ai sensi del regolamento (CE) n.617/2008
- dichiarazione di provenienza degli animali (mod. 4) relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio
- mod. 4 di uscita dall'allevamento verso il macello

Alla domanda oltre ai documenti indicati il richiedente può allegare qualsiasi altro documento atto a comprovare il danno subito.

6. ANTIMAFIA

All'atto della presentazione delle domande di indennizzo il beneficiario deve verificare che sia stata caricata la documentazione necessaria per la richiesta dell'informativa antimafia in corso di validità nell'apposita sezione "Antimafia" del fascicolo aziendale.

La documentazione di cui sopra ha validità sei mesi dalla data di sottoscrizione.

Si specifica che per le erogazioni relative alle domande di pagamento di fondi europei presentate fino al **31 dicembre 2020**: le disposizioni (artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis D.lgs. n. 159/2011) si applicano solo per importi superiori a **€ 25.000** (come da decreto legge n. 113 del 04.10.2018, art. 24, comma 1-bis e l. 132 del 01.12.2018 come modificato dal decreto legge n.162/2019).

7. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI INDENNIZZO E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Gli OD effettuano l'istruttoria al fine di verificare la corrispondenza della domanda alle condizioni di ammissibilità, verifica e valuta la completezza della documentazione presentata e determina in prima istanza l'importo dell'indennizzo da erogare.

Sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute entro i termini previsti;
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell'azienda;

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra citati non sia rispettato e/o presente, la domanda sarà irricevibile e sarà inviata al beneficiario la comunicazione di irricevibilità.

Nel corso dell'istruttoria può presentarsi la necessità da parte degli OD di richiedere la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali e/o di richiedere precisazioni e chiarimenti, e, in caso di carenze, documentazione aggiuntiva se ritenuto necessario per il completamento dell'attività.

In questo caso l'OD invia alla ditta richiedente una richiesta di integrazioni, che il beneficiario dovrà produrre inderogabilmente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste, la domanda sarà valutata solo in base a quanto presente nel fascicolo della stessa.

Domande pervenute prive di ogni documentazione probante tra quelle indicate al punto precedente saranno respinte.

Sul 100% delle domande, devono essere effettuati i seguenti controlli amministrativi:

1. corrispondenza della tipologia e del numero capi/uova richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
2. verifica della titolarità dell'allevamento di capi/uova;
3. determinazione del numero di capi/uova ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia anche in relazione alla capacità dell'allevamento accertabile dalla BDN. La media produttiva sarà calcolata tenendo conto, indicativamente, dei 3 cicli antecedenti il fermo sanitario (Interrogazione BDN – elenco movimentazioni).
4. la verifica del periodo di fermo dell'allevamento con il confronto tra la data di ultima uscita dall'allevamento dei capi prima del periodo di fermo (BDN avicoli), la data di primo accasamento successivo al periodo di fermo (BDN avicoli) e la data di inizio fermo;

Il giorno di inizio fermo si calcola a partire dal giorno successivo all'ultima uscita di animali dall'allevamento

Il giorno di fine fermo obbligatorio coincide con il giorno precedente all'accasamento o al 30 giugno 2018 nel caso di accasamento successivo a tale data.

Con riferimento alla richiesta di indennizzo, non saranno oggetto di pagamento i giorni di vuoto biologico come stabilito dall'ordinanza 26 agosto 2005 del Ministero della salute - "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile" e successive modificazioni.

Inoltre, come stabilito dal MiPAAF con nota n. 4004 del 3 luglio 2015, con riferimento al vuoto biologico da rispettare nelle unità di allevamento, si precisa che i giorni di vuoto vanno detratti e non indennizzati solo nel caso in cui il capannone sia stato appena svuotato al termine dell'ordinario ciclo di allevamento. Per contro, nel caso in cui lo svuotamento sia avvenuto a causa dell'abbattimento degli animali per le misure dell'aviarica, l'indennizzo è concesso per tutto il periodo del vuoto sanitario. Il riconoscimento del vuoto sanitario deve considerare tutti i giorni della settimana (sette) e devono essere conteggiate anche le frazioni di settimana.

L'istruttoria si conclude con la compilazione di un verbale di istruttoria e relativa check-list in cui sono evidenziati:

1. *i dati relativi al richiedente l'intervento;*
2. *il numero di capi/uova indicati in domanda e quello riportato nei documenti presentati e la verifica del rapporto capi/superficie dell'allevamento;*
3. *nel caso di riduzione del numero di capi e/o uova, la motivazione che ha portato alla riduzione;*
4. *l'importo dell'indennizzo proposto a liquidazione.*

8. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ai beneficiari delle domande che hanno avuto istruttoria positiva ma con riduzione dell'importo dell'aiuto sarà inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento complessivo dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione sarà inviata anche per tutte le domande la cui istruttoria si è chiusa con esito negativo e che non possono essere accolte.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i titolari delle domande hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documentazione.

Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Per le domande con esito negativo il procedimento si conclude con l'adozione del decreto di non ammissibilità, approvato dal dirigente dell'OD, nel quale vengono evidenziate in dettaglio le motivazioni del rigetto. Avverso il provvedimento di non ammissibilità, gli interessati possono opporre ricorso con le seguenti modalità:

- il ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

9. CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco sono effettuati dagli OD, competenti sulla sede legale o sulla sede aziendale, l'eventuale preavviso tramite telefonata o e-mail non può eccedere le 48 ore, per garantire la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante.

Il richiedente decadrà dai benefici nel caso in cui il controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili allo stesso.

Ad integrazione dei controlli amministrativi è verificata in loco, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, la corrispondenza dei dati inseriti in domanda, con quanto si può desumere:

- dai registri dei centri di incubazione ove sono stati prodotti i pulcini/uova;
- dai registri di allevamento per le altre categorie ammesse a premio;

All'atto del controllo sarà verificata la corrispondenza tra la superficie delle strutture dell'allevamento con il numero di capi / uova indicati nella domanda di finanziamento.

L'estrazione del campione è di competenza di OPR.

I controlli in loco possono essere eseguiti anche successivamente al pagamento dell'aiuto, in tal caso, qualora il controllo dia esito totalmente o parzialmente negativo OPR provvederà al recupero della cifra indebitamente percepita.

10. CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

La procedura di istruttoria è strettamente dipendente dalle verifiche eseguite a livello nazionale di cui ai successivi punti 11 e 12. Pertanto i funzionari istruttori in un primo tempo provvederanno alla compilazione dell'istruttoria solo fino alla fase "verifica interventi" (fase 3).

La compilazione delle fasi successive, la chiusura e la validazione delle istruttorie a sistema potrà essere eseguita solo dopo la conclusione dei controlli incrociati eseguiti da AGEA di cui al punto 11 e dopo la determinazione definitiva dell'importo liquidabile di cui al punto 12.

11. COMUNICAZIONE DATI RIEPILOGATIVI AD AGEA COORDINAMENTO E CONTROLLI NAZIONALI

Al termine dell'istruttoria (fase verifica interventi) gli esiti sono trasmessi da OPR ad AGEA Coordinamento con le modalità previste dall'Allegato 1 alla circolare prot. 7537 del 30/01/2020 entro la data del **20 luglio 2020**.

Tali informazioni sono necessarie affinché l'AGEA attivi le procedure amministrative necessarie ad evitare il rischio di sovrapposizioni di contributo o di doppio vantaggio da parte dei beneficiari, come previsto dalla regolamentazione UE, e riguardano:

- a) **Assicurazioni:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un indennizzo da assicurazioni e che richiede per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2019/1323.
- b) **Aiuti di Stato:** rischio rappresentato da una ditta che ha già beneficiato di un indennizzo sotto forma di Aiuti di Stato da Enti Pubblici e che presenta per lo stesso danno il contributo di cui al regolamento (UE) n. 2019/1323.
- c) **Sanità:** rischio rappresentato da una ditta che ha già percepito un contributo in base al regolamento (CE) n. 652/2014 dalla salute per danni diretti e che richiede per lo stesso danno il contributo previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1323.

Al termine del controllo AGEA restituirà ad OPR i nominativi dei beneficiari che hanno superato positivamente i controlli e che quindi saranno ammissibili al contributo.

12.DETERMINAZIONE IMPORTO LIQUIDABILE

Secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1323, all'articolo 3, punto 2, laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova di cui alle voci dell'articolo 3, punto 1 del regolamento sopra citato, le spese ammissibili possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purchè il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10% del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.

Per determinare l'entità di questa eventuale riduzione degli importi unitari per categoria di prodotto OPR Lombardia comunica ad AGEA Coordinamento il dato del quantitativo ammissibile all'aiuto, per ciascuna categoria, entro il **7 settembre 2020** utilizzando l'allegato 2 alla circolare AGEA prot. 7537 del 30/01/2020.

L'eventuale riduzione del contributo previsto per categoria di prodotto comporta l'equivalente riduzione dell'importo ritenuto ammissibile a seguito dell'istruttoria dell'OD

Solo dopo aver avuto la conferma degli importi unitari effettivamente applicabili per il calcolo dell'aiuto da parte di AGEA Coordinamento, gli OD potranno procedere alla validazione delle istruttorie e OPR provvederà, con proprio provvedimento, ad ammettere a finanziamento e ad autorizzare il pagamento degli indennizzi.

13. LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE

Il pagamento delle domande ammesse sarà effettuato entro il **30 settembre 2020**.

14. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA MISURA ECCEZIONALE SOSTEGNO MERCATO AVICOLO 2020				
N.	FASI		SOGGETTO RESPONSABILE	TEMPISTICA (*)
1	presentazione della domanda		Beneficiario	entro il 16/03/2020
2	istruttoria	Verifica Interventi	organismo delegato	entro il 10/07/2020
3	scarico dati invio ad AGEA per controlli nazionali		OPR	entro il 20/07/2020
4	istruttoria	Aggiornamento contributi ammessi da parte di Agea - compilazione fase 3	organismo delegato	dal 27/07/2020 al 30/08/2020
5	scarico dati e invio ad AGEA per verifica contributo		OPR	entro 07/09/2020
6	istruttoria	Riepilogo contributi definitivi Agea - compilazione fase 4 chiusura e validazione	organismo delegato	dal 09/09/2020 al 20/09/2020
7	pagamento		OPR	entro il 30/09/2020
	(*) le tempistiche delle fasi 4 - 6 potranno subire variazioni dipendenti dai tempi di restituzione dei dati da parte di AGEA			

